



Il Codice della crisi e dell'insolvenza

Principi generali e modifiche al codice civile

Prof. Avv. Niccolò Abriani


**From “being”
to “becoming”**



Panta rei

**63 anni senza cambiamenti seguiti da
13 anni di riforme a cadenza quasi annuale,
sino al *Codice della crisi e dell'insolvenza***

Un giudizio di sintesi



Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Parte prima (artt. 1 – 374)

Codice della crisi e dell'insolvenza

Parte seconda (artt. 375 – 384)

Modifiche al codice civile (artt. 375, 377, 378 e 379)

Parte terza (art. 385 – 388)

Garanzie a favore degli immobili da costruire

Parte quarta (artt. 389 – 391)

Disposizioni finali e transitorie

Il Codice della crisi e dell'insolvenza

Titolo I (artt. 1 – 11)

Disposizioni generali

Titolo II (artt. 12 – 25)

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Titolo III (26 – 55)

Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Titolo IV (artt. 56 – 120)

Strumenti di regolazione della crisi

Titolo V (artt. 121 – 283)

Liquidazione giudiziale

Titolo VI (artt. 284 – 292)

Disposizioni relative ai **gruppi di imprese**

Titolo VII (artt. 293 – 316)

Liquidazione coatta amministrativa

Titolo VIII (artt. 317 – 321)

Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Titolo IX (artt. 322 – 328)

Disposizioni penali

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del CCI, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Le modifiche al codice civile

Art. 375	Assetti organizzativi dell'impresa
Art. 376	Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro
Art. 377	Assetti organizzativi societari
Art. 378	Responsabilità degli amministratori
Art. 379	Nomina degli organi di controllo
Art. 380	Cause di scioglimento delle società di capitali
Art. 381	Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
Art. 382	Sostituzione dei termini fallito e fallimento
Art. 383	Finanziamenti dei soci
Art. 384	Abrogazioni di disposizioni del codice civile

Art. 389 – Entrata in vigore

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore decorsi **diciotto mesi** dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

15 agosto 2020

Comma 2

Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378 e 379 entreranno in vigore il **trentesimo giorno** successive alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto

16 marzo 2019

Art. 389 – Entrata in vigore

Comma 3

Le disposizioni concernenti le garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il **trentesimo giorno** successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 122/2005, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7 bis, e 4 comma 1 bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

16 marzo 2019

16 marzo 2019

Art. 27, c. 1	Competenza tribunale per amm. straordinarie
Art. 350	Modifiche disciplina amm. straordinarie
Art. 356	Albo nazionale soggetti incaricati omissis
Art. 357	Funzionamento dell'Albo
Art. 359	Area web riservata
Art. 363	Certificazione dei debiti contributivi e assicurativi
Art. 364	Certificazione dei debiti tributari
Art. 366	Modifica art. 147 T.U. spese di giustizia
Art. 375	Assetti organizzativi dell'impresa
Art. 377	Assetti organizzativi societari
Art. 378	Responsabilità degli amministratori
Art. 379	Nomina degli organi di controllo

Art. 2086 c.c.

Art. 2257 c.c.

Artt. 2475 c.c.

Artt. 2476 e 2486 c.c.

Art. 2477 c.c.

Art. 2409 c.c. / Art. 2381

Art. 27 CCI - Doveri del debitore

- Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle **imprese in amministrazione straordinaria** e ai **gruppi di imprese di rilevante dimensione** è competente **il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali

Gruppo di imprese di rilevanti dimensioni


- Art. 1, lett i) “**gruppi di imprese di rilevante dimensione**”: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
- I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. 7. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle

Gruppo di imprese di rilevanti dimensioni

Art. 3, parr. 6 e 7 Direttiva 2013/34/UE

- 6. **I gruppi di dimensioni medie** (...).
- 7. **I grandi gruppi** sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre **superano** i limiti numerici di almeno **due dei tre criteri seguenti**:
 - a) totale dello **stato patrimoniale**: **20 000 000** EUR;
 - b) **ricavi netti** delle vendite e delle prestazioni: **40 000 000** EUR;
 - c) numero medio dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio: **250**

Modifiche al Codice civile
Assetti organizzativi - Organi di controllo
Responsabilità e Controllo giudiziario nella s.r.l.



Art. 3 CCI - Doveri del debitore

- 1. L'imprenditore individuale deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo **stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- 2. L'imprenditore collettivo deve adottare un **assetto organizzativo** adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello **stato di crisi** e dell'assunzione di idonee iniziative.

Art. 375 CCI - Assetti organizzativi dell'impresa

- 1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: **“Gestione dell'impresa”**.
- 2. All'articolo **2086** del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
- “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche** in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Art. 377 CCI - Assetti organizzativi societari

- 4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, **e spetta esclusivamente agli amministratori**, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.”

Art. 377 CCI - Assetti organizzativi societari

- 5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: **“Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.”**

Art. 14, co.1, lett. *b*) L. 155/2017

Modifiche del **codice civile** necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi della riforma delle procedure concorsuali. Dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire **assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Art. 378 CCI - Responsabilità degli amministratori

- 1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
“**Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali** per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”

Art. 378 CCI - Responsabilità degli amministratori

- 2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, **il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484**, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

Art. 379 CCI / Art. 2477 CC - Nomina degli organi di controllo

- 1. All'articolo **2477** del codice civile il **terzo** e il **quarto comma** sono sostituiti dai seguenti:
- “La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- **c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**
- L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per **tre** esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

Art. 379 CCI - Nomina degli organi di controllo

- 2. All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono aggiunte le seguenti: **"o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese"** e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: **"Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo."**

Art. 379 – Nomina degli organi di controllo

Comma 3

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite **alla data di entrata in vigore** del presente articolo devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 (nuovi limiti per organo di controllo) entro **nove mesi dalla predetta data**.

16 dicembre 2019

Art. 379 – Nomina degli organi di controllo

Comma 3


Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai **due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo** (*id est*, i due esercizi antecedenti il 16 dicembre 2019)

Esercizi 2017 e 2018

Il Codice della crisi e dell'insolvenza

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali



Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del **debitore**, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, **un'attività commerciale, industriale, artigiana o agricola**, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 1 – Ambito di applicazione

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
 - a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
 - b) liquidazione coatta amministrativa speciale ai sensi dell'articolo 293, comma 1, lettera a), con riguardo alle imprese di cui all'articolo 295;
 - c) liquidazione coatta amministrativa ordinaria conseguente all'accertamento di irregolarità da parte dell'autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 293, comma 1, lettera b), di cui al capo III del titolo VII.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente codice si intende per:
 - a) “**crisi**”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
 - b) “**insolvenza**”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore **non è** più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Sovraindebitamento

- c) “sovraindebitamento”: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, **dell'imprenditore minore**, dell'**imprenditore agricolo**, delle start-up innovative (...) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Impresa minore

d) “**impresa minore**”: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro **cinquecentomila**; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348;

Consumatore

- e) “**consumatore**”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

Grandi imprese

- g) “**grandi imprese**”: le imprese che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: duecentocinquanta;

Gruppo di imprese

- h) “**gruppo di imprese**”: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Gruppo di imprese di rilevanti dimensioni

- i) “**gruppi di imprese di rilevante dimensione**”: i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

Principi generali

Art. 3 CCI - Doveri del debitore


- 1. L'imprenditore individuale deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo **stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- 2. L'imprenditore collettivo deve adottare un **assetto organizzativo** adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello **stato di crisi** e dell'assunzione di idonee iniziative.

Art. 4 CCI - Doveri delle parti

- 1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, **debitore e creditori** devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
- 2. In particolare, **il debitore** ha il dovere di:
 - a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;
 - b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
 - c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.

- 3. **I creditori** hanno **il dovere**, in particolare, **di collaborare lealmente con il debitore**, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.
 - *Dalla concessione abusiva del credito al dovere di collaborazione (responsabilità per interruzione abusiva) ? E v. art. 14, ult. co.*

Procedure di allerta e OCRI



Doveri degli organi sociali: Art. 4, lett. i) - Allerta interna

Porre a carico degli organi di controllo societari e del revisore contabile, nell'ambito delle proprie funzioni:

- (i) l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi. Questi indizi vanno a loro volta individuati dal legislatore delegato secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla successiva lettera *h*) del medesimo comma 1 dell'art. 4 della Legge-delega
- (ii) in ipotesi di omessa od inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, l'obbligo di informare tempestivamente l'organismo di composizione assistita di cui alla precedente lettera *b*).


Doveri degli organi sociali: Art. 4, lett. *h*) - Allerta interna e premio

Prevedere **misure premiali**, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che abbia tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi ovvero richiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, od ancora che abbia proposto un concordato preventivo ovvero ricorso per la liquidazione giudiziale.

N.B. Il requisito della **tempestività** nell'adozione di una delle predette iniziative ricorre esclusivamente quando il soggetto debitore abbia presentato una delle relative istanze entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.

Allerta e premio Art. 4, co.1, lett. f)

Determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo amministrativo e all'organismo di composizione assistita, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione



Doveri degli organi sociali: Art. 4. lett. *d*) - Allerta esterna

Obbligo per i creditori pubblici qualificati - tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte - a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai relativi crediti, di **segnalare immediatamente agli organi di controllo della società** e, in ogni caso, all'organismo di composizione assistita della crisi, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante

Strumenti di allerta

- Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14)
- La tempestiva segnalazione costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli
- Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati (art. 15)
- Agenzia delle Entrate e INPS perdono il privilegio se non segnalano

OCRI e Misure premiali

- Costituito presso ogni camera di commercio, riceve le segnalazioni di cui agli artt. 14 e 15, gestisce il procedimento di allerta e assiste il debitore
- Ricevuta la segnalazione (artt. 14 e 15) o l'istanza del debitore (art. 19) nomina un collegio di 3 esperti
- Audizione del debitore
- Se rileva l'esistenza della crisi individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione
- Segnalazione al PM (art. 22)
- Misure premiali (Art. 25)

Art. 12 CCI

Nozione, effetti e ambito di applicazione

- 1. Costituiscono **strumenti di allerta** gli **obblighi di segnalazione** posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli **obblighi organizzativi** posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
- 2. Il debitore, **all'esito dell'allerta** o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.
- 3. **L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15**, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.
- (...)
- 9. La pendenza di una delle **procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza** disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della

Art. 12 CCI- Nozione, effetti e ambito di applicazione

- **4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione Nazionale per le società e la borsa - CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.**
- 5. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta: **soggetti finanziari** (omissis)
- **7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.**
- 8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5 ordinaria ai sensi del capo IV del titolo VII, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).

Art. 13 CCI - Indicatori della crisi

- 1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere **reddituale**, **patrimoniale** o **finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza
 - **della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e**
 - **delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.**

A questi fini, sono indicatori significativi il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. **Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.**

Art. 13 CCI Indicatori della crisi (in deroga)

- 3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni **nella nota integrativa al bilancio di esercizio** e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. **Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa.** L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Art. 14 CCI Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di
 - **verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative, **se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario** e quale è **il prevedibile andamento della gestione**, nonché di
 - **segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.**

Art. 14 CCI Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a **trenta giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi **sessanta giorni** delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.

Segnalazione ed esonero da responsabilità

3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

E le banche...

4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

E v. anche art. 4 (doveri dei creditori)

Art. 15 CCI Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

1. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato **l’importo rilevante** di cui al comma 2 e che, se entro **novanta giorni** dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall’articolo 3-bis del d. lgs.18.12.1997, n.462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, **anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.**

Art. 15 CCI Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

- 4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o **di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla **segnalazione all'OCRI**.

Art. 19 CCI - Composizione della crisi

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.

2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

Art. 19 CCI - Composizione della crisi

- 3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.
- 4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.

Art. 37 CCI

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

1. La domanda di accesso a **una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza** è proposta con ricorso del **debitore**.
2. La domanda di apertura della **liquidazione giudiziale** è proposta con ricorso del debitore, degli **organ**i e delle autorità amministrative **che hanno funzioni di controllo** e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Art. 38 CCI

Iniziativa del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

Art. 22 CCI - Segnalazione al pubblico ministero

- 1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di **insolvenza** del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.**
- 2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.**

Art. 24 CCI - Tempestività dell'iniziativa

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
 - a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

Art. 24 CCI - Tempestività dell'iniziativa

- 2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.**

Art. 25 CCI Misure premiali

1. **All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva** a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, **sono riconosciuti i seguenti benefici**, cumulabili tra loro:

- a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione **gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale**;
- b) le **sanzioni tributarie** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- c) le **sanzioni e gli interessi sui debiti tributari** oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;

Art. 25 CCI Misure premiali

d) la **proroga del termine** fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 **per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** è pari al **doppio** di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;

[da 30 a 60, prorogabile di **120 giorni**, e non solo di 60: 44, co.1]


e) la **proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente** con quella da lui presentata **non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%** dell'ammontare complessivo dei crediti.

[e non **30%**: art. 90, co. 5]

Art. 25 CCI- Misure premiali

- Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, **non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.** Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno in quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.

Strumenti di regolazione della crisi
Gli istituti stragiudiziali
Piani di risanamento – Accordi di ristrutturazione



Gli accordi di ristrutturazione

1. L'accordo di ristrutturazione nel Codice della crisi e dell'insolvenza
2. Estensione dei **presupposti**: “oltre la soglia”.
3. Estensione degli **effetti**:
 - 3.1 Estensione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione ai soci illimitatamente responsabili
 - 3.2 Estensione forzata dell'accordo di ristrutturazione nei confronti di creditori non finanziari. La “nuova” convenzione di moratoria.
4. La rinnovazione delle attestazioni
5. Accordi di ristrutturazione, piani attestati e concessione abusiva del credito

L'Accordo di ristrutturazione nel Codice della crisi e dell'insolvenza

TITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO I - ACCORDI

SEZIONE I - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

- Art. 56 (Accordi in esecuzione di **piani attestati di risanamento**)

SEZIONE II

STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE

- Art. 57 (**Accordi di ristrutturazione dei debiti**)
- Art. 58 (Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano)
- Art. 59 (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili)
- Art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati)
- Art. 61 (Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa)
- Art. 62 (Convenzione di moratoria)
- Art. 63 (Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi)
- Art. 64 (Effetti sulla disciplina societaria)

Accordo di ristrutturazione - art. 57

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e **diverso dall'imprenditore minore**, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
 - a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
 - b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Articolo 67, co. 3, lett e)

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161.

Articolo 166, co. 3, lett. e)

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi **indicati**, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito **della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione.**

L'esclusione opera con riguardo all'azione **revocatoria ordinaria.**

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Articolo 166, co. 3, lett d)

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

e) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e **in esso indicati**.

L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.

L'esclusione opera anche con riguardo all'azione **revocatoria ordinaria**

Articolo 166, co. 3, lett. e)

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato **e in essi indicati**, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito **della domanda di accesso** al concordato preventivo **o all'accordo di ristrutturazione**.

L'esclusione opera con riguardo all'azione **revocatoria ordinaria**.

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano - art. 58

1. Se **prima dell'omologazione** intervengono modifiche sostanziali del piano, è **rinnovata l'attestazione** di cui all'articolo 57, comma 4, e **il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso** ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
2. Qualora **dopo l'omologazione** si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, **l'imprenditore vi apporta le modifiche** idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, **il rinnovo dell'attestazione**. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.

Rinnovazione delle attestazioni

- **Ante omologazione:**

- Modifiche sostanziali piano: riattestazione e rinegoziazione
- Modifiche sostanziali accordo: riattestazione

- **Post omologazione:**

- Modifiche sostanziali piano (che si rendano necessarie)
 - Riattestazione
 - Pubblicazione
 - Comunicazione
 - Possibile opposizione



- Quando la modifica è sostanziale? Quando si rende necessaria?

Rinnovazione delle (sole) attestazioni

- Atto non previsti nel piano di risanamento
- Modificazione della struttura originaria del piano



- Nuova omologazione?

Accordi di ristrutturazione agevolati - Art. 60

1. La percentuale di cui all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà (30%) quando il debitore:

- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili - Art. 59

1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica **l'articolo 1239** del codice civile.

("La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero").

2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili - Art. 117

- 1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. **Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.**
- 2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Art. 61

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai **creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria**, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) **l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;**

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Art. 61

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso **in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale**;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

(segue...) Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Art. 61

3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

(segue...) Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Art. 61

5. Quando un'impresa ha debiti verso **banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo**, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, **anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b)**, che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA

ART 182 *SEPTIES*, CO. 1, 2, 3 e 4 L. FALL.

Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari

1. Quando un'impresa ha debiti **verso banche** e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

2. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

3. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

ART 61

Art. 61 – Accordi di Ristrutturazione ad efficacia estesa

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione di applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima **categoria**.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) Tutti i creditori appartenenti alla **categoria** siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa **in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;**

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla **categoria** rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla **categoria**, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una **categoria**;

d) i creditori della medesima **categoria** non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

4. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo: a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, **in misura non inferiore** rispetto alle alternative concretamente praticabili.

.....

7. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai crediti non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Convenzione di moratoria - Art. 62

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

1. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

Convenzione di moratoria - Art. 62

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa **in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;**

d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

(segue...) Convenzione di moratoria - Art. 62

4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.

CONVENZIONE DI MORATORIA

ART 182 SEPTIES , co. 5, 6, 5 e 8 L. FALL.

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

5. Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

6. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti.

ART 62

Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria.

2. Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti; b) i creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; d) un professionista indipendente, designato dal debitore e iscritto nel registro dei revisori legali, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, anche in relazione alle possibili soluzioni della stessa e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera precedente.

Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione - Art. 44

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:

- a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);
- c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
- d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);
- e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.

(segue...) Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione - Art. 44

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono **pubblicati nel registro delle imprese** e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

Effetti della domanda di accesso *al concordato preventivo* - Art. 46

- 1. Dopo il deposito della domanda di accesso [solo al concordato o anche all'accordo?] e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.**
- 2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.**
- 3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.**
- 4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.**
- 5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.**

Misure cautelari e protettive - Art. 54

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, **su istanza di parte**, il tribunale può emettere i **provvedimenti cautelari**, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.


3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese.

(segue...) Misure cautelari e protettive - Art. 54

5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.
6. **Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo.**
7. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

Il concordato preventivo





Il Concordato Preventivo 84 e ss. (già 160 e ss.)

- Continuità (diretta o indiretta) o liquidazione
- Nel CP liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve **incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento dei crediti chirografari**, che non può essere comunque inferiore al 20%
- Continuità solo se funzionale al miglior soddisfacimento
- Continuità solo se c'è prevalenza

- **Art. 84: 1.** Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio (causa/funzione e strumenti per raggiungerlo).

- **Art. 47:** *nuova prerogativa del tribunale che vede estesa dalla riforma i propri poteri in ordine all'ammissione del debitore alla procedura di concordato*



*controllo non più limitato alla sola ammissibilità giuridica (com'era divenuto pacifico in teoria, anche se poi la distinzione era estremamente complicata nella pratica, dopo la sentenza a SS.UU. Della Cass. del 2013), ma anche alla **fattibilità economica**.*

- **Art. 84: 2. La continuità può essere diretta**, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero **indiretta**, qualora sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, **affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso**, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, **ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.**

- **Art. 84: 2.**
- In caso di continuità **diretta** il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare **il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori**, oltre che dell'imprenditore e dei soci.
- In caso di continuità **indiretta** la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.

- **Art. 84:** 3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente **dal ricavato** prodotto dalla **continuità aziendale** diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
- *La norma dovrà essere rivista dopo la imminente approvazione della proposta di direttiva UE sull'insolvenza, che persegue la continuità senza tollerare ostacoli, restrizioni, condizioni, quali quelli previsti nell'articolo menzionato. Il criterio della prevalenza al fine di applicare la disciplina della continuità è assai discutibile (lo era già vigente la l.fall.).*

- **Art. 84: 4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento**, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.
- *In pratica il legislatore intende ridurre a ipotesi residuale il concordato liquidatorio, elevando quello diretto a perseguire la continuità aziendale a regola generale. Ma gli indici della nuova disciplina sono contraddittori, perché la continuità è riconosciuta solo se trova applicazione il requisito della prevalenza. E poi: ha senso espungere dall'ordinamento (in sostanza) il conc. liquidatorio che è lo strumento più diffuso fra le imprese italiane? Forse il legislatore intende con la nuova disciplina guidarle verso lo strumento teso a preservare la continuità. Ma c'è il rischio di una crisi di rigetto con la più ampia diffusione della liquidazione giudiziale, che invece dovrebbe essere extrema ratio.*

- **Art. 85: 5.** La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate (CLASSI OBBLIGATORIE).

- **Art. 98:** 1. I crediti prededucibili sono soddisfatti **durante la procedura** alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto (prima della riforma era incerto se la prededucibilità si applicasse già nel concordato o solo nel fallimento).
- **Art. 99:** Maggiore prudenza nella concessione della prededucibilità ai finanziamenti diversi da quelli in esecuzione (ossia post omologa): requisiti più stringenti: 1) autorizzazione del tribunale; 2) specificare la destinazione dei finanziamenti, 3) che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti, 4) indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura, 5) il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale. Atteggiamento di prudenza circa la finanza prededucibile anche nella proposta di direttiva UE.

- Art. 99: 6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:
 - a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
 - b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).


Il Concordato Preventivo 84 e ss. (già 160 e ss.)

- Il piano deve indicare le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili.
- Azioni di responsabilità nel concordato (art. 115)
- Proposte concorrenti (art. 90) / Offerte concorrenti (art. 91). NO Domande concorrenti (v. art. 37)
- **Voto. 1) Nel caso in cui un creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza, voto per teste**
 - 2) **Esclusi dal voto i creditori in conflitto di interessi**
- Operazioni straordinarie (art. 116)
- Esecuzione del concordato (art. 118: “**anche se**”).

- **Art. 109:** n. 5: disciplina del conflitto di interessi: si introduce una fattispecie atipica del conflitto d'interessi. Previsione coerente con i principi sanciti dalla Cass., SS.UU., 2018 e dalla proposta UE.
- **Art. 109:** Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

- Artt. 90 e 118: *Il primo articolo, relativo alle proposte concorrenti (N.B.: no domande concorrenti: il punto andrà rivisto dopo l'entrata in vigore della proposta di direttiva UE, perché lì si ammette che i creditori possano chiedere il ricorso a uno strumento di ristrutturazione, previo consenso del debitore) pone i medesimi dubbi che la medesima disciplina poneva sotto la l.fall. (per es.: proposta con aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione anche da parte della società?); lo stesso vale per la disciplina dell'esecuzione del concordato. E si aggiungono nuovi dubbi: perché l'amministratore giudiziario può esercitare solo il voto dei soci di maggioranza?*

La crisi e i gruppi di imprese





Gruppi di imprese

- Ricorso unico con piano unico (o con piani reciprocamente collegati e interferenti) per imprese appartenenti al medesimo gruppo (Art. 284)
- Illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza
- Trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo
- COMI (Art. 286)
- Liquidazione giudiziale unitaria
- C Azione di inefficacia di gruppo (Art. 290 - periodo sospetto 5 anni a ritroso dal deposito dell'istanza)

Crisi e gruppi di società

- Assetti di gruppo
 - Flussi informativi infragruppo
 - Accordi di ristrutturazione e Concordato di gruppo
 - Azioni di responsabilità
-
- **Corollari sul collegio sindacale e sui revisori**

- **Art. 284:** 1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti. Ma solo se la soluzione unitaria sia più conveniente per i creditori delle singole imprese rispetto alla presentazione di un piano autonomo per ciascuna impresa.
- *Procedural consolidation (o coordination) nel presupposto che il coordinamento o consolidamento della soluzione negoziale della crisi del gruppo consenta di trarre un maggior valore da distribuire ai creditori, preservando l'unità economica del gruppo in going concern.*

- **Art. 284:** 2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti.
- **Art. 284:** 3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
 - *Si rifiuta la substantive consolidation in ossequio al principio della separata soggettività delle singole società del gruppo e dell'assenza di soggettività autonoma del gruppo nel suo complesso.*

- **Art. 285: 2.** Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere **operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.**
- *Disposizione di cui si comincia già a discutere in merito alla sua costituzionalità (eventuale eccesso di delega) e alla sua compatibilità con il principio di separazione di masse attive. In realtà appare prima facie del tutto legittima: non è altro che l'adattamento della regola di cui all'art. 2740 c.c. al contesto del gruppo e alla teoria dei vantaggi compensativi (L. Benedetti)*

- **285:** 5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo.
- *I soci come soggetti che entrano nella procedura di concordato (unica norma nel CCI. in tal senso). Vengono espressamente legittimati all'opposizione, come si ipotizzava, ma senza certezza, sotto la l.fall. I vantaggi compensativi vengono espressamente riconosciuti entro la disciplina concorsuale.*
- *Ma allora perché non prevederne l'applicazione anche rispetto ai creditori (nel c.c. rilevano tanto verso i soci quanto verso i creditori)?*

- **286: 2.** Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
- *Organi unici: sotto questo profilo si ha un vero e proprio consolidamento procedurale.*
- *L'unico fondo per le spese di giustizia e congruente con il principio di separazione della masse passive?*

- **286:** I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
- *Necessaria approvazione, a maggioranza, da parte di tutte le società del gruppo.*


- **287:** 1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.
- 2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.
- 3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. *(qui a differenza di quanto avviene nel concordato si rispetta la distinzione delle masse passive)*

- **288:** 1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.
- *Si tratta della procedural coordination delle diverse procedure relative alle singole società del gruppo (solo coordinate): vi si ricorre quando la struttura di gruppo non è accentrata o quando il tribunale valuta l'esistenza di possibili conflitti di interessi in caso di nomina di organi unitari.*

- Il 288 solleva vari problemi interpretativi:
- Parla di organi di gestione delle diverse procedure che devono cooperare. L'espressione è congrua per il curatore, ma non certo per il commissario del concordato, che non ha poteri gestori (spossessamento attenuato). Dunque, si applica anche a quest'ultimo?
- E che ne è della cooperazione, necessaria invero, fra le diverse corti competenti?
- E che ne è della cooperazione, anch'essa necessaria, degli attestatori? (v. R. Santagata; L. Benedetti).

- **290:** *Revocatoria aggravata atti infragruppo (i.e., con periodi sospetti più ampi, come nell'amministrazione straordinaria).*
- **292:** *Disciplina della postergazione dei crediti infragruppo: estremamente difficile da coordinare con quella contenuta nel codice civile (2467 e 2497 quinquies). Per es. la postergazione pare scattare senza la necessaria sussistenza delle precondizioni di cui al 2467, comma 2, c.c. Il 292 introduce due prerequisiti temporali ex novo.*

Le azioni di responsabilità nelle procedure di regolazione della crisi



Art. 20, co. 4 CCI – Sospensione anticipata art. 2446 ss.

- **Nel procedimento di composizione assistita della crisi** e fino alla sua conclusione, **il debitore può chiedere** al tribunale “che siano disposti **il differimento** degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e **la non operatività della causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Art. 24 e 89 4 CCI – Sospensione art. 2446 ss.

- Anche nel nuovo scenario viene ribadito che, in ipotesi di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, dalla data del deposito della rispettiva domanda e sino all'omologazione, si determina la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 64 e 89 CCI).

N.B. Riferimento sempre all'art. 2484, n. 4

Azioni di responsabilità nel concordato preventivo

Art. 115 CCI

- In caso di cessione dei beni, è il liquidatore ad esercitare (oppure, se pendente, a proseguire) l'azione sociale di responsabilità, indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia già pendente o debba essere iniziata in corso di procedura, restando inopponibili nei confronti del liquidatore e dei creditori sociali “ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano”.
- *Relazione ministeriale*: viene in tal modo “sterilizzata, nei confronti della massa dei creditori e del liquidatore, l'eventuale esclusione di tale azione, da parte della società proponente (e cioè, per lo più, dei suoi amministratori, che potrebbero anche essere i potenziali responsabili dei danni arrecati al patrimonio sociale), dai beni offerti in cessione, escludendo, *a fortiori*, al fine della proposizione di tale azione, la necessità di una delibera assembleare o di una decisione del collegio sindacale”

Azioni di responsabilità nel concordato preventivo

Art. 115 CCI

- La disposizione è coerente con l'art. 2740 c.c. e dunque con la regola della garanzia patrimoniale generica: spetta al liquidatore realizzare, nell'interesse dei creditori, tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore”
- Natura di norma generale dell'art. 115 e la sua portata di interpretazione autentica.
- coordinamento tra l'azione sociale e l'azione dei creditori sociali, anche al fine di prevenire duplicazioni delle pretese risarcitorie: a differenza della liquidazione giudiziale, resta ferma la legittimazione dei singoli creditori della società in concordato ad esercitare o proseguire l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. (e, nelle società a responsabilità limitata, dal nuovo art. 2476, comma 5-bis, c.c.), per far valere l'inosservanza, da parte degli organi di gestione, degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
- **Corollari sul collegio sindacale e sui revisori**

Esecuzione del concordato preventivo

Art. 118 CCI

- “Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata”.
- L’inciso chiarificatore “anche se”, inserito in sede di ultima revisione, vale a recepire l’orientamento espresso, tra gli altri, dal Notariato fiorentino e, più in generale, da chi aveva sostenuto che il meccanismo, apparentemente eccezionale, contemplato dall’attuale quinto comma dell’art. 185 l.fall., per il quale “*socius ad factum (ad votum) precise cogi potest*”, altro non è che il corollario della regola generale in base alla quale “*societas ad pactum (concordatarium) precise cogi debet*”.
- **Corollari sul collegio sindacale e sui revisori**

Azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale

Art. 255 CCI (già art. 146 l.f.)

- Attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare – o, se pendenti, a proseguire – tutte le azioni risarcitorie previste sia *in favore della società* dalle norme in tema di s.p.a., ex artt. 2392 e 2393 c.c. e di s.r.l., ai sensi dell'art. 2476 c.c., sia *a tutela dei creditori sociali*, a norma dell'art. 2394 c.c. per le imprese azionarie e del nuovo comma *5-bis* dell'art. 2476 c.c. nella s.r.l.

Azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale

Art. 255 CCI (già art. 146 l.f.)


- Analitica elencazione delle azioni esercitabili dal curatore
- Precisazione che le stesse possono essere avviate o proseguite **“anche separatamente”** e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto dall’opinione sino ad oggi prevalente (quanto meno, in giurisprudenza) con riguardo all’art. 146.
- Attribuzione al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad esercitare l’azione attribuita ai relativi creditori dall’art. 2497, quarto comma, c.c.

- **Art. 264**

- Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea
- 1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.
- 2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.

- La norma richiama la medesima impostazione del 118 sull'esecuzione del concordato.
- Qui i poteri sostitutivi delle prerogative dei soci sono direttamente riconosciuti al curatore senza necessità di nominare un amministratore giudiziario ad hoc.
- La norma sull'applicabilità delle norme sull'invalidità delle delibere assembleari è singolare: sinora rispetto all'omologa norma per il conc. si riteneva che i soci potessero esperire strumenti di tutela endoconcorsuali non strumenti di tutela di diritto societario sostanziale. Così facendo (soprattutto se la norma dovesse essere estesa anche al conc. in via interpretativa) si attribuisce surrettiziamente ai soci un potere di veto rispetto all'implementazione di una procedura concorsuale nell'interesse dei creditori quando la loro partecipazione è ormai (verosimilmente nel conc., certamente nella liquidazione) priva di valore.

Un giudizio di sintesi



Grazie per l'attenzione

Prof. Avv. Niccolò Abriani
niccolo.abriani@unifi.it
niccolo.abriani@dlapiper.com
DLA PIPER

Studio Legale Tributario Associato
Via della Posta 7
20123 Milano